

318.

21 LUGLIO 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

8^a (Agricoltura)

e

11^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente della 11^a Comm.ne
CAROLI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per
l'agricoltura e le foreste Iozzelli e per la sa-
nità Maria Pia Dal Canton.*

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (817), d'iniziativa dei senatori Collella e Salari.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Le Commissioni riunite riprendono la discussione del disegno di legge, sospesa il 31 marzo.

In assenza del relatore, senatore Boano, il Presidente dà lettura di un emendamen-

to, dallo stesso relatore inviatogli, sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge. Secondo tale emendamento, i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccazione di impasti preparati con farine alimentari di vegetali diversi dal frumento, previa autorizzazione per la loro fabbricazione, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione « pasta » della specificazione del vegetale da cui proviene lo sfarinato impiegato.

Quindi, senza dibattito, l'articolo unico del disegno di legge è approvato nel testo modificato sopra detto.

La seduta termina alle ore 10,05.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Pucci.*

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali** » (1351), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla modificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri;

« **Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi** » (1249), d'iniziativa dei senatori Zucalà ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame dei disegni di legge già trattati nella seduta del 12 maggio, e dei quali è stato approfondito lo studio nel corso di numerose sedute tenute dalla Sottocommissione, all'uopo costituita in data 18 maggio.

La Commissione inizia l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1351.

Dopo un ampio dibattito, cui partecipano il relatore alla Commissione, senatore Murmura, i senatori Gianquinto, Righetti, Preziosi, Venanzi e Palumbo, il presidente Tesauro ed il sottosegretario Pucci, l'articolo viene approvato con modificazioni formali proposte dai rappresentanti del Gruppo comunista al secondo, al terzo ed al quarto comma; un ultimo comma, sul quale il relatore Murmura ha proposto un emendamento sostitutivo, viene accantonato.

Successivamente la Commissione non accoglie un emendamento presentato dai senatori Gianquinto ed altri tendente ad inserire nel provvedimento, dopo l'articolo 8, un altro articolo inteso a stabilire che ai tribunali amministrativi regionali sono devolute in primo grado le controversie già attribuite ai Consigli di Prefettura, nonchè i giudizi sulle responsabilità degli amministratori, impiegati ed agenti delle regioni, anche a statuto speciale, e degli enti e delle istituzioni locali; nello stesso articolo aggiuntivo si precisa che la competenza territoriale deve essere stabilita secondo le norme del provvedimento in esame. Messa ai voti in via pregiudiziale (dato il carattere innovativo delle disposizioni in essa contenute) la proposta non è accolta; di conseguenza rimane anche precluso un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, proposto dai senatori Ri-

ghetti ed altri, avente sostanzialmente lo stesso oggetto.

Successivamente l'articolo 2, dopo interventi del Presidente, del relatore alla Commissione, del sottosegretario Pucci e dei senatori Palumbo e Gianquinto viene approvato con un emendamento — proposto dal relatore — volto a sostituire la lettera *a*) del primo comma con altra lettera, articolata in 12 punti, nonchè con la soppressione, alla lettera *b*), della menzione « ancorchè non definitivi » riferita ai ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi; un emendamento aggiuntivo al primo comma, proposto dal senatore Gianquinto, non è invece accolto.

Accantonato poi l'esame dell'articolo 3, la Commissione, essendo stato ritirato un emendamento aggiuntivo proposto all'articolo 4 dal senatore Righetti, approva senza modificazioni gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8; un articolo aggiuntivo 8-ter presentato dai senatori Gianquinto e Venanzi viene dichiarato invece precluso, in conseguenza del mancato accoglimento dell'emendamento concernente l'articolo 8-bis.

La Commissione passa quindi a trattare l'articolo 9. Un emendamento soppressivo del senatore Righetti, ed un altro, sostitutivo dell'intero articolo, proposto dai senatori Gianquinto ed altri, non vengono accolti dalla Commissione che accoglie invece l'articolo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Dichiarati preclusi l'articolo aggiuntivo 9-bis e un emendamento sostitutivo proposto dai senatori Gianquinto e Venanzi all'articolo 10, la Commissione accoglie tale articolo senza modificazioni.

Sull'articolo 11 si apre poi un ampio dibattito, cui partecipano i senatori Arena, Palumbo, Bisori, Gianquinto, Preziosi, il sottosegretario Pucci, il Presidente ed il relatore; al termine, la Commissione — respinti due emendamenti soppressivi proposti dai senatori Gianquinto ed altri — approva l'articolo sostituendone l'ultimo comma con altro, nel quale si stabilisce che i Consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali, solo se abbiano almeno due anni di anzianità e

con il loro consenso; per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica; i consiglieri di Stato potranno a domanda riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione, tenendo conto dell'ordine di anzianità.

La Commissione passa quindi a trattare dell'articolo 12; respinta una proposta soppressiva del senatore Gianquinto ed avendo il senatore Righetti ritirato un emendamento sostitutivo, l'articolo viene approvato senza alcuna modificazione.

La Commissione respinge poi un emendamento soppressivo dell'articolo 13 proposto dai senatori Gianquinto ed altri; preclusa dalle precedenti deliberazioni della Commissione stessa la votazione sull'emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal senatore Righetti, l'articolo viene approvato con una modificazione formale al penultimo comma secondo la proposta del relatore Murmura.

Non viene invece accolto un articolo aggiuntivo 13-bis proposto dal senatore Righetti.

Parimenti la Commissione delibera di non accogliere un emendamento proposto dal senatore Gianquinto, tendente a sostituire l'intero articolo 14, mentre accoglie un emendamento sostitutivo all'ultimo comma, proposto dal relatore, volto a sostituire (tra i componenti la Commissione esaminatrice) il Consigliere amministrativo regionale con un professore universitario di ruolo titolare di cattedra per l'insegnamento di materie giuridiche, da affiancare all'altro professore universitario di cui è prevista la presenza nella Commissione stessa.

Approvato l'articolo 14 nel suo complesso la Commissione passa ad esaminare l'articolo 15; considerati preclusi, tanto l'emendamento soppressivo dell'intero articolo proposto dai senatori Gianquinto ed altri, tanto quello sostitutivo presentato dal senatore Righetti, l'articolo viene approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Anche l'articolo 16 risulta approvato senza alcuna modificazione dopo che la Commis-

sione ha deliberato di non accogliere, nè un emendamento soppressivo proposto dai senatori Gianquinto e Venanzi, nè un emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dal senatore Righetti.

Successivamente, dopo che un emendamento tendente all'inserimento di un articolo 16-bis, proposto dal senatore Righetti, è stato dichiarato precluso, si apre un ampio dibattito sull'articolo 17; al termine della discussione, cui hanno partecipato il Presidente, il relatore, i senatori Righetti, Gianquinto, Naldini, Bisori e Palumbo ed il sottosegretario Pucci, la Commissione non accoglie un emendamento soppressivo proposto dal senatore Gianquinto ed altri e (avendo il senatore Righetti ritirato i propri emendamenti al primo ed al secondo comma) approva l'articolo con una modificazione al primo comma, con la quale si stabilisce che a partire dal quinto anno successivo dalla data di entrata in vigore del provvedimento un quarto dei posti vacanti nel ruolo dei Consiglieri di Stato è riservato ai Consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Parimenti l'articolo 18 viene modificato, secondo le proposte del relatore, sia al punto a) del primo comma (nel senso di prevedere che i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali non possano essere scelti tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato che abbiano qualifica inferiore a direttore di segreteria), sia al secondo comma, nel quale si precisa che il personale di segreteria del Consiglio di Stato che si può assegnare agli uffici di segreteria dev'essere personale di ruolo.

L'articolo 19 (essendo stato ritirato un emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dal senatore Righetti, che si è peraltro riservato di riproporlo all'Assemblea) forma poi oggetto di ampio dibattito cui partecipano i senatori Palumbo e Gianquinto, il relatore Murmura ed il Presidente; dopo che su proposta del senatore Gianquinto il termine di 120 giorni previsto nel secondo comma è stato portato a 90, la Com-

missione decide di accantonare il seguito dell'esame dell'articolo per valutarne la portata nell'ambito dell'esame degli altri articoli accantonati.

Infine, dopo che il senatore Righetti ha dichiarato di ritirare un emendamento aggiuntivo, 20-bis, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

« **Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie** » (1653), d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore alla Commissione, senatore Del Nero, informa che le obiezioni sollevate dalla Commissione finanze e tesoro circa la copertura finanziaria del provvedimento sono state superate; propone pertanto che, giusta la decisione adottata dalla Commissione nella seduta del 17 giugno, sia chiesta al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

All'unanimità la Commissione, con l'assenso del rappresentante del Governo, aderisce alla proposta del relatore.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Tesauro avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani giovedì 22 luglio, alle ore 17,30.

Ai disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna verranno aggiunti, in sede referente, i disegni di legge n. 1783, concernente norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, d'iniziativa dei deputati Villa ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati e n. 1781, concernente l'istituzione della provincia di Oristano, d'iniziativa del senatore Alfredo Corrias.

La seduta termina alle ore 20,20.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente

CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229** » (1765).

(Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore Coppola il quale, dopo aver illustrato il disegno di legge — che modifica talune norme dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari — dà notizia del parere favorevole trasmesso dalla Commissione finanze e tesoro e sottolinea i motivi per cui la Commissione dovrebbe — a suo avviso — approvare sollecitamente il provvedimento, il quale, tra l'altro, comporta perequazioni economiche e parità di trattamento per tutti gli ufficiali giudiziari, mentre stabilisce un riequilibrio giuridico ed anche economico tra talune classi di stipendio degli impiegati civili dello Stato e il trattamento degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Nel dibattito, che si apre sulle dichiarazioni del relatore, intervengono i senatori Fenoaltea (per illustrare alcuni emendamenti da lui proposti al disegno di legge, volti a migliorare ulteriormente i compensi per gli ufficiali giudiziari), Filetti (per esprimere la propria adesione e per rilevare una contraddizione con il disegno di legge 1670 sui protesti cambiari, a suo tempo presentato dal Governo), Tropeano (per manifestare il proprio avviso favorevole ad un'approvazione urgente), Pietro Maccarrone (per proporre, a sua volta, un emendamento favorevole agli ufficiali giudiziari già collocati a riposo), Finizzi (per dichiararsi favorevole, con alcune riserve, al disegno di legge).

Dopo che il relatore ha riepilogato i termini della discussione ponendo in rilievo

l'unanime consenso della Commissione sul provvedimento, offrendo chiarimenti ai senatori Filetti, Finizzi, Pietro Maccarrone ed esprimendosi in senso contrario, per motivi di opportunità, sulle modifiche suggerite dal senatore Fenoaltea, gli emendamenti proposti da quest'ultimo sono respinti, mentre il senatore Pietro Maccarrone ritira la propria proposta.

La Commissione approva infine i cinque articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 28 luglio, alle ore 10: all'ordine del giorno, in sede referente, i disegni di legge n. 1646 (nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni culturali e di ricerca scientifica), n. 54 (estensione alle diffusions radiotelevisive del diritto di rettifica previsto dalla legge sulla stampa), n. 1513 (interpretazione autentica di norme sulla proroga e sul blocco dei canoni delle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione), n. 1286-B (modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale), n. 1717 (modificazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti), n. 1694 (codificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura), n. 1336 (modifica dell'articolo 351 del Codice di procedura penale concernente il diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale).

La seduta termina alle ore 12.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

Presidenza del Vice Presidente

PELIZZO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche al trattamento economico dei militari dei Corpi di polizia per la integrale valutazione dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti di stipendio** » (1769), d'iniziativa dei senatori Murmura e Colella.

(Esame e rinvio).

Il senatore Rosa, relatore alla Commissione, dopo aver informato che in base a notizie a lui pervenute il Governo avrebbe in corso di avanzata predisposizione un provvedimento di contenuto analogo a quello in titolo, si sofferma in un ampio intervento ad illustrare il contenuto del disegno di legge. Scopo di tale proposta di iniziativa parlamentare — chiarisce il senatore Rosa — è quello di ripristinare il sistema di valutazione dell'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione economica, antecedente al riassetto delle posizioni retributive dei militari di truppa dei Corpi di polizia, avvenuto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Osservato che il riassetto ha provocato ripercussioni negative e giustificato disagio in seno alle categorie interessate e fatto presente che le norme proposte avrebbero decorrenza dal 1° luglio 1970 (data che ritiene logica ed accettabile), il relatore conclude esprimendo avviso favorevole al provvedimento.

Dopo che il Presidente ha dato notizia del parere contrario della Commissione finanze e tesoro sulla copertura finanziaria, intervengono i senatori Murmura ed Oliva (che sollevano rilievi sul parere della 5^a Commissione) ed il senatore Burtulo, il quale espone talune considerazioni sul trattamento economico riservato al personale militare.

Prende, quindi, la parola il rappresentante del Governo. Dopo aver sottolineato che il disegno di legge all'esame investe aspetti di politica sociale e di bilancio, l'onorevole Guadalupi conferma che il Governo ha già considerato le istanze che il provvedimento intende accogliere e che uno schema di disegno di legge in tal senso (per il quale sono in corso i necessari concerti interministeriali soprattutto per gli aspetti finanziari) dovrà essere tra non mol-

to portato all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Dopo ulteriori, brevi interventi del senatore Oliva e del sottosegretario Guadalupe, la Commissione (in ossequio al disposto dell'articolo 51, secondo comma, del Regolamento) sospende l'esame del disegno di legge, rinviandolo ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 28 luglio, alle ore 10,30: all'ordine del giorno, in sede referente, i disegni di legge n. 1232 (concernente norme per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico e limiti di età per la loro cessazione dal servizio) e n. 1333 (riguardante modifiche alle norme sulla leva e il reclutamento obbligatorio nelle Forze armate).

La seduta termina alle ore 11,30.

FINANZE E TESORO (5°)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono il Ministro delle finanze Preti ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Macchiavelli.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« **Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria** » (1657), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Continuando il dibattito sull'articolo 2, prende la parola il senatore Fortunati il quale, dopo aver rilevato che gli emendamenti presentati non toccano solo questioni marginali ma incidono sulla sostanza stessa del

tributo previsto in tale articolo, svolge due ordini di considerazioni: anzitutto, a suo avviso, il tributo è denominato in maniera impropria, poichè in realtà esso non sostituisce soltanto l'imposta complementare sul reddito complessivo ma anche l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta comunale di famiglia; pertanto, parlare di un'imposta sul reddito delle persone fisiche sarebbe in contraddizione con l'intero meccanismo previsto dalla legge, che, fra l'altro, prevede al punto 3 dell'articolo 2 un coacervo di redditi familiari, per cui si pone un'antinomia tra l'imposizione sul reddito della persona fisica e l'imposizione sul reddito del nucleo familiare.

Dopo aver manifestato alcune perplessità sull'attuazione della riforma con legge di delega, che da un lato toglie al potere legislativo la prerogativa dell'imposizione e dall'altro permette che i grandi contribuenti sollevino questioni di costituzionalità dei decreti delegati per difformità rispetto alla legge di delega, osserva che la disposizione contenuta nel punto 3, escludendo il coacervo dei redditi delle persone componenti la famiglia allorchè non vi sia la libera disponibilità per il capo famiglia dei redditi stessi ed il reddito complessivo non raggiunga un certo ammontare, si risolve in una norma sfavorevole per i soggetti i cui cespiti derivano da lavoro subordinato: la libera disponibilità in questi casi è normale, mentre sarà facile per le famiglie che godono di redditi derivanti da cespiti diversi dimostrare la mancanza della libera disponibilità.

Passando poi al secondo ordine di questioni, l'oratore pone in evidenza come il disegno di legge non consideri adeguatamente l'attendibilità dell'accertamento che gli uffici finanziari possano compiere sui vari redditi, nel senso che l'esperienza dimostra come mentre per i redditi derivanti da lavoro dipendente è possibile un accertamento abbastanza preciso, ciò non è realizzabile per i redditi derivanti da lavoro autonomo o dall'impiego di capitali.

L'oratore conclude sostenendo che è necessario ricercare, sulla base degli elementi in discussione, un incontro politico al fine di

fornire con la legge uno strumento valido per l'Amministrazione finanziaria.

A tale intervento replica il ministro Preti, osservando come l'esclusione del cumulo dei redditi familiari soltanto nel caso in cui il loro ammontare non superi i 3 milioni e 600 mila lire annue faccia sì che per le classi più abbienti il cumulo sia praticamente inevitabile.

Il sistema della legge, ad avviso dell'oratore, impone che tutti i redditi di cui indirettamente il capo famiglia può godere, vengano imputati alla persona di questo, non essendo materialmente possibile arrivare ad un sistema diverso, in quanto il principio della tassazione del nucleo familiare si arresta di fronte alla possibilità che alcuni redditi vengano formalmente imputati ai figli maggiorenni, che possono fittiziamente far risultare addirittura l'inesistenza della coabitazione con il capo famiglia.

Quanto poi al problema della diversa attendibilità degli accertamenti per i redditi derivanti da lavoro autonomo e quelli derivanti da lavoro dipendente, l'oratore rileva come talune imposte colpiscano soltanto i redditi derivanti da lavoro autonomo, attuandosi così una perequazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, e come si stiano ponendo in opera, da parte dell'Amministrazione finanziaria, strumenti — quale, ad esempio, l'anagrafe tributaria — che consentiranno il controllo delle denunce ed una determinazione abbastanza precisa del reddito degli operatori economici autonomi. Dopo aver rilevato che l'Amministrazione finanziaria incontra difficoltà anche per gli accertamenti dei redditi dei lavoratori dipendenti, a causa del fatto che spesso le comunicazioni nominative non corrispondono al vero, il Ministro conclude ponendo in evidenza come la partecipazione dei comuni al processo di accertamento sia in armonia con l'impostazione del progetto di legge diretta ad impedire che si verificino inconvenienti ed errori.

Il Presidente avverte che, a questo punto si aprono di fronte alla Commissione due vie: si può procedere alla riunione del Sottocomitato ristretto per esaminare gli emen-

damenti presentati all'articolo 2 e ricercare i punti di intesa; infine la Commissione può procedere nell'esame degli emendamenti incominciando pertanto a votare su ogni singolo punto.

Il senatore Pirastu esprime la propria adesione alla proposta di riunire il Sottocomitato per l'esame degli emendamenti al fine di poter procedere più speditamente in un secondo momento. Qualche perplessità manifesta il senatore Belotti, mentre sostanzialmente d'accordo si dichiarano i senatori Formica e Li Vigni. Il senatore Buzio esprime l'avviso che si debba passare subito alla votazione degli emendamenti, senza convocare per il momento il Sottocomitato, al quale si potrà ricorrere in seguito per i problemi più specificamente tecnici o per i nodi politici, la cui soluzione si profili più ardua.

All'impostazione del problema data dal senatore Buzio aderiscono i senatori Bosso e Athos Valsecchi, che manifestano altresì alcune perplessità sull'efficienza e l'utilità delle riunioni del Sottocomitato.

I senatori Antonino Maccarrone e Anderlini si dichiarano invece favorevoli alla riunione del Sottocomitato. Prende quindi la parola il ministro Preti il quale, dopo aver constatato come i lavori procedano a rilento, esprime la sua preoccupazione in ordine ad un sollecito esame del provvedimento, che consenta l'abbinamento con il disegno di legge per la riforma della casa, riguardo al quale la 7ª Commissione permanente ha già concluso i lavori.

Dopo alcune precisazioni del Presidente, che riassume altresì i termini della questione, e dopo un breve intervento del senatore Pirastu, prende la parola il senatore Formica, il quale rileva come la soluzione raggiunta in 7ª Commissione sia soltanto formale e come, quindi, permanga l'esigenza di un chiarimento politico generale. Tale chiarimento — che investe, ad avviso dell'oratore, sia la riforma della casa che la riforma tributaria — potrà consentire un sollecito proseguimento dei lavori da parte della 5ª Commissione. Il ministro Preti prospetta nuovamente il pericolo che la 5ª Commissione non sia in grado di portare in Assemblea la riforma tributaria, mentre la 7ª Commissione è

già formalmente pronta alla discussione. Replica il senatore Zuccalà, ribadendo l'avviso che sia necessario riunire il Sottocomitato per l'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo ulteriori precisazioni fornite dal presidente Martinelli, il senatore Antonino Maccarrone sottolinea che la proposta di riunire il Sottocomitato per l'esame degli emendamenti non è dettata da intenti dilatori bensì risponde al proposito di favorire il chiarimento necessario onde procedere più speditamente.

Il presidente Martinelli prendendo atto dell'orientamento della maggioranza della Commissione, convoca il Sottocomitato per l'esame degli emendamenti per una riunione immediata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

MARTINELLI

Intervengono il Ministro delle finanze Preti ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Macchiavelli.

La seduta ha inizio alle ore 17,50.

IN SEDE REFERENTE

« **Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria** » (1657), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame dell'articolo 2.

Il preambolo dell'articolo ed i punti 1 e 2 vengono approvati senza modifiche.

Al punto 3 viene preso in esame un emendamento, presentato dai relatori Formica e Belotti, con il quale si aggiunge, al principio secondo cui non si fa luogo al computo cumulativo dei redditi familiari, quando questi siano inferiori a lire tre milioni e seicentomila annue complessive, la disposizione che tale cifra è elevata a lire quattromilioni

e duecentomila annue, quando almeno uno dei redditi dei coniugi concorrenti al cumulo proviene da lavoro dipendente. Il senatore Belotti, illustrando le finalità dell'emendamento, ricorda che esso si ispira, con diversa formulazione, all'emendamento 2.43 presentato dal senatore Athos Valsecchi.

Alcune perplessità sull'emendamento presentato dai relatori vengono espresse dai senatori Trabucchi, Fortunati, Farabegoli e Athos Valsecchi, il quale, in particolare, sottolinea che il punto 3 rischia di tramutare un'imposta a carattere sostanzialmente personale in imposta a carattere familiare.

Dopo un breve intervento del ministro Preti, i senatori Formica e Belotti modificano l'emendamento presentato in un emendamento a norma del quale la cifra tre milioni e seicento mila viene elevata a quattro milioni. L'emendamento viene accolto dalla Commissione, la quale approva quindi il punto 3 così modificato.

Approvato quindi senza modifiche il punto 4, viene accolto l'emendamento 2.1, d'iniziativa dei senatori Buzio, Belotti e Formica, con il quale viene aggiunto un punto 4-bis, concernente l'inclusione nel computo del reddito complessivo delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a seguito di operazioni effettuate con fini speculativi su beni non relativi all'impresa commerciale.

Al punto 5 — concernente la deduzione dal reddito complessivo di determinati oneri e spese che incidono sulla situazione personale del soggetto — viene preso in esame un emendamento del senatore Trabucchi, tendente ad abolire la parola « determinati ».

Favorevole all'emendamento si dichiara il senatore Fortunati, il quale rileva che la genericità della disposizione potrebbe rendere la norma suscettibile di censura di illegittimità costituzionale.

Dopo brevi interventi del senatore Belotti, del presidente Martinelli e del ministro Preti, il senatore Trabucchi modifica il proprio emendamento in un altro tendente, oltre che ad abolire la parola « determinati », ad aggiungere l'aggettivo « rilevanti » al termine « oneri e spese ». L'emendamento viene approvato dalla Commissione, la quale approva quindi il punto 5 così modificato.

Al punto 6 il senatore Farabegoli presenta un emendamento concernente la modifica delle aliquote di imposta, per gli scaglioni di reddito indicati alla tabella A.

Il ministro Preti si dichiara contrario ad ogni ritocco in diminuzione delle dette aliquote, poichè ciò significherebbe (egli afferma) diminuire ulteriormente il peso dell'imposizione diretta in misura non tollerabile per l'erario dello Stato.

La Commissione, rinviando l'esame dell'emendamento al momento nel quale verrà discussa la tabella in questione, approva quindi il punto 6 senza modifiche.

Senza modifiche, viene altresì approvato il punto 7.

Al punto 8 viene preso in esame un emendamento, d'iniziativa dei senatori Li Vigni, Borsari e Martinelli, con il quale si specifica che l'ulteriore detrazione, nel punto previsto, per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli è concessa purchè si tratti di cooperative nei cui statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge dello Stato e che siano iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. L'emendamento viene accolto dalla Commissione, la quale approva quindi il punto 8 così modificato.

Viene quindi approvato l'emendamento 2.44, d'iniziativa del senatore Athos Valsecchi, sostitutivo del punto 9; esso riguarda l'applicazione ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile, il cui reddito non superi tre milioni di lire, delle detrazioni previste al numero 8, con facoltà del soggetto di chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura.

Respinti poi gli emendamenti 2.70, presentato dal senatore Trabucchi, e 2.18, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, viene ritirato l'emendamento 2.19, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, a seguito dei chiarimenti forniti dal Governo. Approvati senza modifiche i punti 10 e 11, dopo una breve discussione — in cui intervengono i senatori Farabegoli, Fortunati ed il ministro

Preti — viene ritirato l'emendamento del senatore Farabegoli con il quale si tendeva ad introdurre una revisione periodica triennale dei criteri informativi delle detrazioni dalla imposizione tributaria contemplate nell'articolo 2.

Senza modificazioni, sono altresì approvati i punti 12, 13 e 14.

Il senatore Pegoraro illustra un emendamento, sostitutivo degli emendamenti 2.24 e 2.6, già presentati dai senatori comunisti, affermando che al punto 14, il quale introduce l'importante principio dell'accertamento del reddito effettivo, nel settore agrario e in quello dei fabbricati, sarebbe necessaria una precisazione nel senso che il reddito dell'impresa diretto-coltivatrice venga considerato reddito di lavoro e come tale tassato.

Alle motivazioni del senatore Pegoraro, cui aderisce anche il senatore Anderlini, il ministro Preti replica che l'emendamento proposto non può trovare accoglimento poichè l'attuale sistema tributario italiano è fondato, per quanto riguarda la valutazione dei redditi agricoli, sul sistema del catasto e non sul principio dell'accertamento diretto. Il Ministro aggiunge inoltre che con l'accoglimento della proposta avanzata dal senatore Pegoraro si determinerebbero condizioni di privilegio a favore delle famiglie diretto-coltivatrici con gravi riflessi sperequativi rispetto ad altre categorie di lavoratori.

L'emendamento del senatore Pegoraro viene quindi respinto.

Senza discussione, sono poi approvati i punti 15 e 16, avendo il senatore Segnana ritirato gli emendamenti 2.9 e 2.25, con riserva di ripresentarli in Assemblea.

Dopo che il senatore De Luca ha ritirato l'emendamento 2.27 (a seguito delle assicurazioni del Ministro che del contenuto di tale emendamento sarà tenuto conto in sede di emissione dei decreti delegati), viene altresì approvato, senza modificazioni, il punto 17.

Accolto l'emendamento 2.2 proposto dai senatori Buzio, Belotti e Formica, il rappresentante del Governo presenta un emendamento alla lettera *b*) del punto 18, tendente a stabilire che l'aliquota delle inden-

nità spettanti all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione permanente e coordinata sia applicata sui tre quinti del relativo ammontare netto per le indennità non superiori a lire 6 milioni e sui quattro quinti del relativo ammontare netto per le indennità non superiori ai 40 milioni.

Approvato tale emendamento, il presidente Martinelli mette in votazione per parti separate il punto 18, nel testo modificato, che viene approvato.

Accolto quindi l'emendamento 2.50, presentato dal senatore Trabucchi, il senatore Li Vigni chiede chiarimenti in ordine alla possibilità che le disposizioni contemplate al punto 19 consentano una doppia tassazione delle rimesse degli emigranti. Nella discussione che segue (alla quale prendono parte i senatori Trabucchi, Mammucari e il presidente Martinelli) il ministro Preti esprime l'opinione che i criteri fissati nel punto 19 non dovrebbero dare adito all'eventualità paventata dal senatore Li Vigni: comunque si dichiara pronto a studiare i rimedi che ad un esame più approfondito della questione possano risultare opportuni.

Il punto 19 è successivamente approvato, nel testo modificato. Senza modificazioni è approvato il punto 20.

Accolti infine anche gli emendamenti 2.3, presentato dai senatori Buzio ed altri, e 2.51, proposto dal senatore Athos Valsecchi, il senatore Li Vigni illustra un emendamento con il quale si stabilisce che i benefici previsti in favore dei ciechi dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, non sono computabili ai fini dell'imposta.

Accolto tale emendamento, viene posto in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, che è approvato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli comunica che la seduta di domani mattina non avrà luogo, essendo convocato il Sottocomitato per l'esame degli emendamenti.

La Commissione tornerà a riunirsi domani pomeriggio, alle ore 17,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20,20.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
Russo*

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Misasi e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Rosati.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA RIGUARDANTE IL DISEGNO DI LEGGE N. 1750

Il senatore De Zan, relatore alla Commissione sul disegno di legge recante nuove norme sull'assistenza medico-psico-pedagogica dei soggetti in età evolutiva e sulla prevenzione dei disturbi neuro-psicologici (numero 1750), d'iniziativa del senatore Ossicini, si pronuncia, a richiesta del presidente Russo, sulla questione di competenza sollevata l'8 luglio dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a. L'oggetto del provvedimento — egli spiega — investe in via primaria questioni interessanti, sia sotto il profilo della difesa della salute fisica e dell'assistenza medico-psico-pedagogica e psichiatrica, sia sotto il profilo della didattica e dell'organizzazione scolastica, appunto i soggetti in età evolutiva di cui al titolo: pertanto, pur non escludendo margini di competenza dell'assistenza in senso stretto, il senatore De Zan ritiene sostanzialmente conforme al merito del provvedimento la scelta già effettuata dal Presidente del Senato con l'assegnazione del disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite 6^a e 11^a, previo un'intervento, in sede consultiva, della 1^a Commissione.

Concordano con tali conclusioni i senatori Castellaccio, Ariella Farneti e Franca Falcucci, oltre che lo stesso Ministro della pubblica istruzione.

Il presidente Russo, nel prendere atto dell'avviso manifestato dalla Commissione, avverte che esso, a norma dell'articolo 34 del Regolamento, verrà comunicato al Presidente del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei » (1739), d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 9ª Commissione).

Il senatore Limoni, designato estensore del parere, si pronuncia in senso favorevole all'accoglimento del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento che, egli sottolinea, rappresenta un necessario strumento a difesa contro la indiscriminata e impudente aggressione di una zona del nostro Paese di particolare interesse, non solo per la suggestione del suo ambiente naturale, ma anche per i suoi ricordi storici. È necessario, egli afferma, assicurare invece l'integrità paesistica della regione collinare euganea, e pertanto consentire con il proposto regime vincolato di concessioni per lo svolgimento della attività estrattiva; non manca di accennare peraltro ai problemi funzionali che emergeranno con le nuove attribuzioni conferite a tal fine alla competente Sovrintendenza ai monumenti.

Con le conclusioni del relatore concordano il senatore Piovano, Romano e Codignola, mentre il presidente Russo auspica che, sull'esempio delle speciali misure ora in discussione per i Colli Euganei, si ponga mano al più presto ad un provvedimento generale, a tutela delle analoghe esigenze da soddisfare in tutto il territorio del nostro Paese.

Infine la Commissione incarica il senatore Limoni di illustrare oralmente alla 9ª Commissione le unanimi conclusioni del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante » (822-B), approvato dalla Camera dei deputati (risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola, già approvato dal Senato, con vari disegni di legge d'iniziativa di deputati);

« Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere » (86), d'iniziativa dei senatori Baldini e Caleffi;

« Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media » (161), di iniziativa del senatore Smurra;

« Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 693, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica » (162), d'iniziativa del senatore Smurra;

« Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre » (165), d'iniziativa del senatore Smurra;

« Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado » (183), d'iniziativa del senatore Murmura;

« Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale » (237), d'iniziativa dei senatori De Zan e Pauselli;

« Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado » (252), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;

« Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado » (259), di iniziativa dei senatori De Zan e Spigaroli;

« Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1º grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (398), d'iniziativa del senatore Murmura;

« Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado » (497), d'iniziativa dei senatori Papa ed altri;

« Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado » (498), d'iniziativa del senatore Dinaro;

- « Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria » (508), d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri;
- « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado » (551), d'iniziativa del senatore Bloise;
- « Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » (557), d'iniziativa del senatore Donati;
- « Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (574), d'iniziativa dei senatori Formica ed altri;
- « Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi » (595), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;
- « Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria » (684), d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri;
- « Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado » (691), d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri;
- « Abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica » (722), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri;
- « Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado » (730), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;
- « Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 » (731), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;
- « Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 » (749), d'iniziativa dei deputati Bignardi ed altri; Lettieri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;
- « Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado » (849), d'iniziativa del senatore Dinario;
- « Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado » (1378), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;

« Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore » (1523), d'iniziativa dei senatori Segreto ed altri;

« Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, numero 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico » (1664), d'iniziativa del senatore La Rosa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende il dibattito sull'articolo 1 del disegno di legge n. 822-B, sospeso il 16 luglio.

Relativamente all'emendamento sostitutivo del primo comma formulato nella precedente seduta dal senatore Codignola, il senatore Dinario dice di ritenerlo solo teoricamente convincente: mette infatti in luce, sul piano pratico, le difficoltà della sua attuazione. Sottolinea, inoltre, che la formazione dei docenti, compito primario dello Stato, dovrà avere unitaria impostazione, e quindi si dichiara non d'accordo con la partecipazione della Regione all'apprestamento dei corsi abilitanti suggerita dallo stesso proponente.

Ha quindi la parola il senatore Codignola: dopo aver fornito ulteriori chiarimenti sulla portata della sua proposta, suggerisce di accantonarne la seconda parte del secondo comma ed il terzo comma (dovranno essere esaminati in sede di articolo 5 del disegno di legge n. 822-B, essendo destinato a sostituire il testo di quella norma trasmesso dall'altro ramo del Parlamento) e, quanto alla prima parte, si dichiara disposto a non insistere, potendo egli aderire all'emendamento del senatore Spigaroli; chiede peraltro che questa ultima norma (anch'essa sostitutiva del primo comma dell'articolo 1, sopra richiamato) venga integrata con una precisazione relativa ai suoi destinatari; fra questi, a suo fermo avviso, non dovranno essere compresi coloro che si saranno laureati dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario.

Su tale ultima proposta interloquiscono i senatori Spigaroli e Carraro; fanno presente, fra l'altro, l'inopportunità tecnica di riferimenti a provvedimenti il cui iter di formazione non sia ancora completato.

Quindi il ministro Misasi esprime l'avviso che un raccordo fra il sistema normativo in esame e quello previsto dalla riforma universitaria possa essere opportunamente assicurato con il regolamento da emanarsi — secondo il testo accolto dal Senato della citata riforma — dal Ministro della pubblica istruzione proprio ai fini della determinazione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione pedagogica e didattica che saranno affidati appunto ai nuovi atenei, per l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario.

Vengono poi formulati alcuni sub-emendamenti: secondo il senatore De Zan occorrerà precisare che le « nuove tecniche » di formazione del personale docente di cui all'emendamento del senatore Spigaroli sono previste, non già « in attesa », ma « fino » all'entrata in vigore della riforma universitaria, e dovranno essere applicate « in ogni caso » non oltre il 30 settembre 1974; dopo alcune proposte formulate dal senatore Carraro a modifica formale delle integrazioni suggerite dal senatore De Zan, il senatore Spigaroli fa proprio un suggerimento dell'onorevole Misasi e presenta un emendamento al proprio emendamento: stando a tale norma, il titolo di abilitazione per l'insegnamento secondario, a partire dall'anno scolastico 1971-72 e non oltre il 30 settembre 1974, potrà essere conseguito mediante la frequenza di corsi, organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e della durata non inferiore ad un anno scolastico.

Il senatore Codignola ribadisce quindi la necessità di precisare che a detti corsi non potranno essere ammessi i laureati che avranno ultimato gli studi universitari dopo l'entrata in funzione della riforma, mentre il ministro Misasi — sottolineate le due diverse linee di tendenza ispiratrici, da un canto della soluzione adottata dal Senato nel contesto della nuova università con i corsi di formazione pedagogica e didattica per l'esercizio all'insegnamento e dall'altro delle decisioni adottate dalla Camera con i corsi abilitanti di cui al provvedimento in esame — esprime la propria preferenza per l'accoglimento del sub-emendamento del sena-

tore Spigaroli che, senza discostarsi nettamente dalle impostazioni dell'altro ramo del Parlamento, a suo avviso mette in sufficiente evidenza il carattere transitorio e non definitivo della soluzione dei corsi abilitanti. L'onorevole Misasi comunque, nel rimettersi alla Commissione, invita in via principale a non modificare il testo accolto dall'altro ramo del Parlamento.

Seguono altri interventi dei senatori Piovano, preoccupato della lentezza dell'esame, Franca Falcucci (che chiede alcuni chiarimenti) e Romano, che suggerisce taluni ritocchi alla stesura del sub-emendamento del senatore Spigaroli (la sostituzione del riferimento all'anno scolastico con il riferimento all'anno solare).

Un'altra proposta di modifica di tale sub-emendamento è formulata dal senatore Carraro: chiede che venga precisato che l'abilitazione si consegue non solo mediante la frequenza ai corsi in parola ma anche in seguito all'esito positivo di una valutazione finale.

Dal canto suo i senatori Codignola e Castellaccio propongono di integrare il testo di cui trattasi con una puntuale indicazione degli aventi titolo a partecipare ai corsi: dovranno essere i laureati sino all'anno accademico 1971-72.

Dissentono dai rilievi del senatore Romano (che poi non vi insiste) la senatrice Falcucci, il proponente Spigaroli ed il relatore.

Sulla proposta del senatore Carraro consentono lo stesso senatore Spigaroli e i senatori Bertola e Dinaro; il ministro Misasi invece non ritiene necessaria la precisazione, e la senatrice Ariella Farneti propone una formula sostitutiva (con cui non concorda il senatore Carraro) poi ritirata.

Sul sub-emendamento dei senatori Codignola e Castellaccio vengono poi formulate delle osservazioni critiche dal senatore Dinaro (fa presente l'unilateralità della modifica proposta non per tutti gli insegnamenti essendo richiesta la laurea).

Quindi, dopo che il Ministro ha suggerito un testo sostitutivo dell'emendamento dei senatori Codignola e Castellaccio, si passa alla votazione.

È messo ai voti innanzitutto l'emendamento del senatore Dinaro: non viene accolto dalla Commissione, dopo che il senatore Germanò ha annunciato il voto favorevole dei senatori liberali, e dopo che il relatore e il Ministro si sono dichiarati contrari.

La Commissione non accoglie neppure il sub-emendamento dei senatori Codignola e Castellaccio, dopo che il senatore Dinaro ha annunciato il proprio voto contrario.

Quindi, prima della votazione del sub-emendamento del senatore Spigaroli, il senatore De Zan propone una sua ulteriore modifica, per precisare i termini entro i quali i corsi di cui trattasi andranno organizzati (fino alla applicazione delle norme sul nuovo ordinamento universitario e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 1974).

In seguito a tale proposta il senatore Piovano sottolinea la superfluità di un riferimento alla riforma universitaria, una volta stabilito il tassativo termine finale del 30 settembre 1974, mentre il senatore Spigaroli annuncia di non insistere sul proprio emendamento subordinato e di mantenere l'emendamento principale, integrato con la norma aggiuntiva suggerita dal senatore Carraro circa la necessità dell'esito positivo della valutazione finale per il conseguimento dell'abilitazione.

Seguono altri interventi: il relatore Limoni ed il senatore Piovano si domandano se, a questo punto, non convenga accogliere il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, mentre il sottosegretario Rosati prospetta l'opportunità di una stesura del primo comma dell'articolo 1 che renda esplicita l'intenzione di ammettere i laureati a partire dall'anno accademico 1974-75, ai soli corsi organizzati in sede universitaria nei termini previsti dall'articolo 19 dalla riforma. Tale soluzione non è condivisa dal senatore Codignola perchè essa assumerebbe il significato di una proroga di due anni del prevedibile termine di entrata in funzione dei corsi in questione. Replica ancora il senatore Spigaroli, e quindi il senatore Romano avverte che i senatori comunisti appoggeranno l'emendamento subordinato del senatore Spigaroli fatto proprio dal senatore Carraro.

Questo, dopo che la Commissione ha respinto una proposta di rinvio avanzata dal senatore Dinaro, viene infine messo ai voti ed accolto dalla Commissione.

Secondo tale norma il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario, a partire dall'anno scolastico 1971-72 e non oltre il 30 settembre 1974, sarà conseguita mediante la frequenza a corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico, organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, ed in seguito all'esito positivo di una valutazione finale.

Annunciano voto contrario il senatore Codignola per il Gruppo del partito socialista italiano ed il senatore Dinaro per il Gruppo del Movimento sociale, che ribadisce le obiezioni di fondo alla soluzione dei corsi; si astiene il senatore Spigaroli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Russo avverte che la Commissione tornerà a riunirsi venerdì 23 luglio, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13.

INDUSTRIA (9°)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
BANFI*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Brandi e per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

In apertura di seduta, il presidente Banfi comunica che il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta formulata dalla Commissione nella seduta del 14 luglio, ha assegnato il disegno di legge n. 1739 (riguardante le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei) alla competenza deliberante della Commissione medesima. Dà quin-

di la parola al senatore Limoni, intervenuto per esporre il parere formulato dalla Commissione istruzione pubblica e belle arti sul disegno di legge.

Dopo avere manifestato la sorpresa della 6ª Commissione per la mancata assegnazione del disegno di legge alla sua competenza primaria, come era avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento, l'oratore dichiara che la 6ª Commissione è unanimemente favorevole all'approvazione, senza modificazioni, del disegno di legge, che costituisce un serio tentativo per porre fine al doloroso e inammissibile scempio che è in atto in una delle zone più suggestive e amene del nostro Paese. Il senatore Limoni, sempre a nome della Commissione istruzione, sottolinea l'inopportunità di un'associazione del disegno di legge n. 1739 con il disegno di legge n. 1582 (riguardante le cave e le torbiere) e ribadisce l'urgenza dell'approvazione delle norme riguardanti le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.

Il presidente Banfi chiede quindi alla Commissione se si ritiene opportuno procedere o meno ad una discussione congiunta dei disegni di legge n. 1582 (che figura al primo punto dell'ordine del giorno odierno) e 1739. Sul quesito posto dal Presidente prendono la parola i senatori Pegoraro, Colleoni, Trabucchi, Minnocci e lo stesso presidente Banfi. Viene deciso, infine, che la Commissione procederà ad una discussione generale congiunta dei due provvedimenti sopra menzionati, mentre l'esame delle singole disposizioni recate dagli stessi avverrà, salvo eventuali successive decisioni in senso contrario, separatamente.

« **Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere** » (1582), d'iniziativa dei deputati Francanzani ed altri; Storchi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito della discussione e rinvio).

« **Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei** » (1739), d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e rinvio).

Il presidente Banfi, dopo avere dato lettura del parere espresso dalla Commissione

per l'ecologia sui due provvedimenti in titolo e del parere dalla Commissione giustizia sul disegno di legge n. 1739, fornisce alla Commissione notizie sui contatti presi con i Ministeri interessati per il problema della tutela dell'occupazione e sulle informazioni da lui ricevute in argomento.

Il relatore alla Commissione, senatore Minnocci, si sofferma anzitutto sul problema dell'entità della disoccupazione che deriverebbe dall'approvazione del disegno di legge n. 1739. Afferma, al riguardo, che la prospettiva riguarderebbe circa 150 persone per le quali, tenendo conto degli impegni assunti in proposito dalle locali associazioni degli albergatori e dai Ministeri del lavoro e della agricoltura, non dovrebbero nutrirsi preoccupazioni. Fa quindi richiamo alla relazione da lui precedentemente svolta sul disegno di legge n. 1582, e si dichiara favorevole all'approvazione senza modificazioni del disegno di legge n. 1739. Le norme recate da tale provvedimento, prosegue il senatore Minnocci, presentano carattere di urgenza e vanno approvate senza indugi, pena la loro totale inutilità.

Dopo avere osservato che l'unico rilievo che può essere mosso al disegno di legge n. 1739 è quello relativo all'esclusione della competenza regionale in materia, l'oratore dichiara di rimettersi alla valutazione che la Commissione farà circa la connessione tra i due disegni di legge in titolo; a suo avviso, il disegno di legge n. 1739, dopo l'eventuale approvazione del disegno di legge n. 1582, può essere accolto solo in quanto venga considerato norma eccezionale ed urgente.

Il senatore Simone Gatto afferma che sarebbe più opportuno approvare prima il disegno di legge riguardante i Colli Euganei e procedere successivamente, con il necessario approfondimento, alla discussione delle norme di carattere generale contenute nel disegno di legge n. 1582. Le norme suggerite per l'attività estrattiva dei Colli Euganei, sottolinea l'oratore, sono urgenti e necessarie per fornire un concreto esempio di intervento contro attività che daneggiano gravemente l'ambiente e il paesaggio.

Il senatore Trabucchi, dopo avere rilevato la necessità di tenere conto delle situazioni

particolari nelle varie zone interessate ai provvedimenti e l'opportunità di collegare le norme in discussione con la legge generale di tutela del paesaggio, afferma che il disegno di legge n. 1739 potrebbe essere, a suo avviso, approvato nel testo dell'altro ramo del Parlamento con la raccomandazione al Governo di provvedere per un'efficace tutela dei lavoratori, della situazione economica e sociale della zona e per la risoluzione dei problemi che le norme in esame pongono per le attività costruttive.

Il senatore Trabucchi conclude illustrando la portata di taluni emendamenti da lui presentati sul disegno di legge n. 1582.

Il senatore Pegoraro, dopo avere precisato che il nuovo testo predisposto dall'apposita Sottocommissione per il disegno di legge n. 1582 non è condiviso dal Gruppo del Partito Comunista, ribadisce l'esigenza fondamentale di abrogare l'articolo 45 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1443, e di trasferire concretamente alle Regioni la competenza in materia di cave e torbiere, osservando che, con la sollecita approvazione del provvedimento di carattere generale (che la sua parte politica auspica), le norme particolari riguardanti i Colli Euganei perderebbero gran parte della loro rilevanza. L'oratore prosegue sottolineando la necessità di tenere conto dei suggerimenti contenuti nel parere della Commissione per l'ecologia ed affermando, per quanto concerne la situazione dei Colli Euganei, che solo un trasferimento di competenze alla Regione può consentire una efficace tutela dell'ambiente paesaggistico della zona. Ribadisce infine la necessità di approvare con urgenza il disegno di legge n. 1582, accantonando momentaneamente il disegno di legge n. 1739, per il quale appare doveroso acquisire altri elementi ed impegni delle autorità interessate.

Il senatore Fusi, soffermandosi particolarmente sul disegno di legge riguardante le cave e le torbiere, afferma che una sua sollecita approvazione è indispensabile per aggiornare, sia pure con grande ritardo, la legge mineraria del 1927 e per attuare il disposto dell'articolo 117 della Costituzione, che riserva alle Regioni la competenza in

materia di cave e di torbiere. La nuova formulazione predisposta dalla Sottocommissione, prosegue l'oratore, peggiora notevolmente il testo approvato dalla Camera dei deputati, al cui mantenimento il Gruppo comunista è invece nettamente favorevole. Dopo un breve intervento del senatore Veronesi, il senatore Noè si dichiara favorevole all'approvazione dei due provvedimenti ed afferma che è necessario impostare il problema in termini moderni con una visione globale di tutte le questioni connesse.

Il senatore Latanza, soffermandosi sul problema della connessione tra i due disegni di legge, afferma che l'abbinamento potrebbe essere utile solo se le norme di carattere particolare, contenute nel disegno di legge per i Colli Euganei, si inquadrassero organicamente nel provvedimento di carattere generale. Nel caso attuale, invece, la regolamentazione dei due disegni di legge è fondamentalmente diversa, per cui l'abbinamento non si giustifica in alcun modo. L'oratore critica poi alcuni punti della normativa proposta con riferimento al problema del risarcimento dei privati ed alla questione del livello di occupazione (a questo proposito afferma che è necessario approfondire l'esame della questione perchè dati di altra fonte contrastano chiaramente con le notizie fornite dal relatore).

Il senatore Colleoni sottolinea la particolarità della situazione dei Colli Euganei e si sofferma quindi, tra l'altro, sul problema dell'occupazione e del trasporto dei materiali. Si dichiara infine favorevole all'approvazione dei due provvedimenti.

Dopo un ulteriore breve intervento del senatore Simone Gatto, il relatore Minocci afferma che prima di proseguire occorre risolvere preliminarmente la questione del rapporto tra i due disegni di legge ed in particolare il problema dell'eventuale assorbimento del disegno di legge n. 1739 in seguito all'approvazione del disegno di legge n. 1582; si sofferma infine su talune questioni sollevate durante il dibattito circa le difficoltà che le norme in discussione potrebbero creare all'attività industriale e circa il problema della speculazione sulle aree interessate.

Il sottosegretario Brandi si dichiara, a nome del Governo, favorevole alla rapida approvazione dei due disegni di legge, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Anche se il provvedimento n. 1582 è suscettibile di taluni perfezionamenti, il Governo è disposto a rinunciare alle proprie proposte di modificazione se emergerà l'orientamento della Commissione di approvare il testo senza modificazioni.

Dopo brevi interventi dei senatori Latanza e Benedetti e del presidente Banfi, la Commissione decide di procedere anzitutto alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 1582, prendendo come base il testo elaborato dalla Sottocommissione.

All'articolo 1 vengono presentati emendamenti dai senatori Pegoraro ed altri; Banfi e Trabucchi. Dopo un dibattito, al quale partecipano il presidente Banfi e i senatori Veronesi, Trabucchi, Benedetti, Noè, Fusi, il relatore Minnocci e il sottosegretario Brandi, la Commissione respinge due emendamenti presentati dai senatori Pegoraro ed altri; è invece approvato un emendamento suggerito dal senatore Trabucchi, tendente ad aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo, dopo le parole: « le amministrazioni provinciali e comunali », le altre: « competenti per territorio ». È altresì approvato un emendamento presentato dal presidente Banfi, nel quale sono assorbiti tre emendamenti presentati dai senatori Pegoraro ed altri, tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo con il seguente: « Le leggi regionali stabiliscono norme per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione nonchè per la condizione dell'esercizio delle cave e delle torbiere, tenuto conto delle esigenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate, nonchè della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi e dei preminenti interessi generali; prevedono termini perentori per l'espletamento degli adempimenti istruttori; disciplinano la procedura per la messa in coltivazione delle cave e delle torbiere trasferite nel patrimonio indisponibile della regione a seguito del loro mancato o insufficiente sfrut-

tamento; prevedono la sistemazione del suolo al termine della coltivazione e dettano disposizioni transitorie per le attività in atto ».

L'articolo 1 è quindi approvato con le sopra menzionate modificazioni.

Il senatore Benedetti propone quindi di aggiungere un articolo 1-bis, di cui illustra la portata. Dopo interventi del presidente Banfi e dei senatori Piva, Noè, Benedetti, Trabucchi e Veronesi, il senatore Pegoraro dichiara di ritirare l'emendamento proposto.

A questo punto il presidente Banfi propone di rinviare il seguito della discussione alle sedute che la Commissione terrà, con lo stesso ordine del giorno odierno, nella prossima settimana. La proposta è accolta dalla Commissione ed il seguito della discussione sui disegni di legge in titolo è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
MANCINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mancini avverte che per ragioni connesse alle agitazioni sindacali dei braccianti agricoli il Ministro del lavoro ha dovuto recarsi in Puglia e non può pertanto fare oggi alla Commissione le previste comunicazioni sui problemi sollevati dall'applicazione della nuova disciplina del collocamento in agricoltura.

Dopo aver aggiunto che il ministro Donat Cattin riferirà alla Commissione nella prossima settimana, il Presidente ricorda che si dovrà prevedibilmente dedicare una seduta della prossima settimana all'esame dei disegni di legge di conversione dei recenti decre-

ti-legge anticongiunturali, emanati dal Governo ed attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti** » (171);

« **Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri ed architetti** » (1288), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge n. 171, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente Mancini comunica di aver ricevuto una lettera con la quale il Presidente del Senato gli fa cenno delle perplessità sollevate dal disegno di legge presso alcune categorie interessate. Il presidente Mancini precisa tuttavia che si tratta di rilievi dei quali la Commissione si è fatta già ampiamente carico durante la discussione del provvedimento.

Il senatore Ricci riferisce quindi sui lavori della Sottocommissione per i disegni di legge relativi a Casse di previdenza, riunitasi il 15 luglio per esaminare i nuovi emendamenti da lui presentati.

Dopo aver accennato ad alcuni particolari problemi valutati dalla Sottocommissione, tra i quali quello del trattamento degli ingegneri e degli architetti che non sarebbero più iscritti alla Cassa per effetto degli emendamenti che si intendono apportare al disegno di legge, l'oratore comunica di aver predisposto un fascicolo più completo dei suoi emendamenti sulla base anche delle indicazioni venute dalla Sottocommissione.

Nella discussione che segue intervengono i senatori Torelli, Bonatti (propenso a rinviare ulteriormente la discussione degli emendamenti per consentirne un esame più approfondito), Segreto, Ricci e Bisantis, il sottosegretario De Marzi (che si dichiara favorevole agli emendamenti presentati dal senatore Ricci) e il presidente Mancini.

Infine, dopo un intervento del senatore Robba, che ritiene eccessivo l'aumento al due per mille del contributo dovuto alla Cassa, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 28 e giovedì 29 luglio, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 11,40.

IGIENE E SANITA (11^a)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
CAROLI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Maria Pia Dal Canton.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti a favore del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia** » (1727), d'iniziativa del deputato Foschi, approvato dalla Camera dei deputati.
(Rinvio del seguito dell'esame).

Il sottosegretario Maria Pia Dal Canton chiede che il seguito dell'esame sia rinviato, per poter valutare le modalità di attuazione della proposta — avanzata nella seduta del 7 luglio — di immissione nella pubblica Amministrazione dei sanitari italiani profughi e rimpatriati dalla Libia.

La proposta di rinvio viene accolta dalla Commissione.

« **Riconoscimento della qualifica di direttore di farmacia e di farmacista ospedaliero** » (1713), d'iniziativa dei senatori Picardo e Nencioni.
(Esame e rinvio).

Il senatore Perrino, relatore alla Commissione, illustra le finalità del disegno di leg-

ge (che è inteso a regolarizzare la posizione dei farmacisti ospedalieri), dichiarandosi favorevole al provvedimento. Il relatore osserva peraltro che, avendo la Commissione finanze e tesoro espresso parere sfavorevole, si rende necessario un breve rinvio al fine di apportare al provvedimento le necessarie modifiche, sulla scorta del parere espresso.

Dopo brevi interventi dei senatori Barra ed Argiroffi, il senatore Picardo rileva che il provvedimento ha portata limitata, tale comunque da comportare un onere finanziario di lieve entità.

Dopo che la rappresentante del Governo ha dichiarato di non opporsi al rinvio, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,30.

COMMISSIONE SPECIALE per i problemi ecologici

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
DALVIT*

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente riapre la discussione sul programma e sulle modalità dei lavori della Commissione.

Intervengono con suggerimenti e rilievi i senatori Alessandrini, Ferroni, Brusasca, Rossi Doria, Del Pace, Bolettieri, Benedetti, Argiroffi, Pecoraro e Chiariello.

Al termine, resta stabilito che:

a) sarà approfondita la questione del coordinamento degli interventi in campo ecologico da parte di organi governativi;

b) saranno studiate le modalità di presenza della Commissione alla Conferenza di Stoccolma del 1972;

c) nella prossima seduta saranno costituiti gruppi di lavoro;

d) il Presidente è autorizzato a prendere subito gli opportuni contatti per avviare attività di studio in ordine ai problemi dell'inquinamento atmosferico e della salvaguardia degli ambienti umidi, nonché in ordine alla espressione dei pareri che la Commissione è chiamata a dare sul disegno di legge di riforma del Codice penale e su quello relativo alla protezione della fauna selvatica.

PARERE SU DISEGNO DI LEGGE

« Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi » (1703), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri.

(Parere alla 8ª Commissione).

Riferisce ampiamente sul disegno di legge il senatore Treu, concludendo nel senso che venga dato parere favorevole con osservazioni.

Intervengono i senatori Bolettieri, Del Pace, Genco, Rossi Doria, Alessandrini e Crollalanza, che si dichiarano sostanzialmente d'accordo con le conclusioni del relatore.

Viene infine approvato il seguente parere:

« La Commissione speciale per i problemi ecologici,

esaminato il disegno di legge n. 1703 recante norme per la difesa dei boschi,

pur riconoscendo e condividendo le finalità del disegno di legge come espresse nella relazione introduttiva, e sottolineando la funzione del bosco nella salvaguardia dell'ambiente naturale e per la vita dell'uomo,

è d'avviso che il disegno di legge stesso sia di limitata e contingente portata.

La Commissione ritiene pertanto che esso sia da considerare come atto di primo intervento, ed esprime parere favorevole unitamente alla osservazione che un piano più organico dovrebbe essere elaborato, oltre che con l'impegno dei Ministeri interessati (particolarmente quello dell'agricoltura e delle foreste), attraverso le organizzazioni ed i servizi regionali. Ciò in particolare affinché:

1) vengano potenziate le squadre di operai specializzati dislocate nelle zone monta-

ne e collinari più soggette a pericoli di incendio e rese spesso disabitate per i noti fenomeni di abbandono e di insufficienza economica delle stesse zone;

2) sia organizzata una rete permanente di sistemi di avvistamento dotata di mezzi e personale idoneo a rapidi spostamenti;

3) venga considerata la necessità di inserire il programma di difesa dei boschi nel piano nazionale dell'assetto territoriale e nei piani regionali di sviluppo;

4) sia studiato un nuovo indirizzo nell'attività di rimboschimento, in modo da utilizzare essenze climatiche meno facilmente combustibili di quelle finora usate.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 29 luglio 1971 alle ore 17,30 per procedere alla costituzione dei gruppi di lavoro e per definire gli argomenti sui quali essi dovranno iniziare la propria attività.

La seduta termina alle ore 19,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente

OLIVA

Intervengono il Ministro dell'interno Restivo ed il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Fossa.

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE «CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE»

(Seguito).

Dopo che il presidente Oliva ha comunicato l'avvenuta sostituzione del deputato Salvi con il deputato Foschi, prende la parola il ministro Restivo.

Egli osserva — in relazione alle proposte formulate dal relatore Di Primio — che il trasferimento delle attribuzioni previste dall'articolo 268 della legge comunale e provinciale non può considerarsi rientrante nella previsione dell'articolo 117 della Costituzione, trattandosi di criteri di classificazione dei comuni in rapporto ad altra normativa; che la comunicazione dei regolamenti ad un organo di Governo (che può essere anche il Commissario di Governo) non è prevista in rapporto ad attività di controllo ma di coordinamento, anche ai fini di eventuali iniziative legislative del Governo; che per quanto attiene al trasferimento di funzioni di polizia amministrativa l'attività di prevenzione non può considerarsi oggetto di competenza regionale. Infatti, allorchè ciò si è voluto effettuare si è ricorso ad una apposita disposizione di carattere costituzionale, come per il Trentino-Alto Adige, mentre per i profili attinenti a valutazioni di carattere tecnico od interessi economici configurabili autonomamente rispetto alle decisioni di pubblica sicurezza, la questione può valutarsi esaminando le singole materie da trasferire.

Chiarisce quindi che non esistono competenze di uffici di pubblica sicurezza che possono essere trasferite alle Regioni, che nulla acquisirebbero sul piano dell'autonomia; restano invece valide le preoccupazioni relative alle disfunzioni cui potrebbero dar luogo valutazioni di carattere locale in materia di prevenzione, a parte l'inopportunità, specie nell'attuale situazione, di trasferire compiti inerenti a tale funzione.

Il presidente Oliva apre quindi la discussione, dichiarando il suo intendimento di concretare il parere sullo schema prima delle ferie estive.

Il deputato Di Primio, designato estensore del parere, riassumendo le osservazioni delle Regioni, rileva come esse abbiano sottolineato la necessità di tener conto dell'articolo 130 della Costituzione (in tema di controlli) rispetto al quale appare incompatibile l'invio dei regolamenti; di specificare i loro compiti tenendo conto degli articoli 132 e 133 della Costituzione e non solo della legge comunale e provinciale; di trasferire le fun-

zioni di polizia amministrativa nelle materie dell'articolo 117 (egli osserva pertanto che il decreto in esame dovrebbe almeno contenere l'enunciazione di questo principio), mentre alcune hanno richiesto le competenze di cui all'articolo 268 della legge comunale e provinciale, ed altre hanno prospettato il problema della delega ex articolo 118, considerato tuttavia in linea secondaria in quanto è stata soprattutto sollecitata una determinazione del concetto di polizia amministrativa basata sul criterio dell'interesse (locale o nazionale).

È stata infine richiesta generale che si quantificassero i contingenti di personale e le quote di spesa.

Il deputato Caruso, dopo essersi chiesto se la presa di posizione del Ministro dell'interno in ordine alle richieste delle Regioni rappresenti un'inversione di tendenza rispetto all'atteggiamento assunto in precedenza dal ministro Gatto e dopo aver dichiarato di concordare sostanzialmente con il relatore, lo invita a procedere ad una riformulazione dell'articolo tenendo conto della necessità di elencare dettagliatamente le funzioni da trasferire alle Regioni; di enunciare il trasferimento integrale alle Regioni di tutte le funzioni di polizia locale e di sopprimere la previsione relativa all'invio dei regolamenti. Egli aggiunge che l'esempio dello Statuto regionale richiamato dal Ministro (delle cui argomentazioni non è rimasto in generale affatto convinto) con la specificazione delle attribuzioni trasferite lo ha rafforzato nella sua convinzione contraria a quella del Ministro. Conclude dichiarando di ritenere utile un incontro con i rappresentanti delle Regioni per approfondire i problemi relativi all'indirizzo e al coordinamento.

Il deputato Antonio Mancini si dichiara favorevole sia alla parte generale dello schema di parere, che a quella relativa alle circoscrizioni comunali, anche con riguardo all'articolo 268 della legge comunale e provinciale. Quanto alla polizia locale, dopo aver considerato l'invio dei regolamenti nel quadro dei doveri reciproci di informazione tra pubblici uffici, ritiene che il problema delle funzioni di polizia amministrativa vada esaminato in occasione del trasferimento delle

single materie cui accedono, mentre sarebbe non solo pleonastico ma improprio introdurre un principio generale in tal senso nello schema in esame, anticipando il contenuto di quelli successivi.

Il presidente Oliva, dopo aver invitato il relatore a porre nel dovuto risalto nel parere le osservazioni delle Regioni, invita la Commissione ad approfondire il problema dell'articolo 268 della legge comunale e provinciale, dichiarando che mentre la delega di funzioni amministrative relative alla presa d'atto dei risultati del censimento (ai fini della modifica degli ordinamenti comunali) non pone particolari problemi, il trasferimento integrale delle competenze amministrative previste in detto articolo comporterebbe il riconoscimento di una potestà legislativa, con possibilità di creare ordinamenti comunali differenziati.

Il deputato Ballardini, dopo aver constatato che le argomentazioni del Ministro dell'interno differiscono da quelle formulate dal relatore, sottolinea l'opportunità che la Commissione fondi il proprio parere su un'ampia base di consenso, onde rafforzarne la portata; dichiara quindi che la eventuale potestà legislativa nascente dall'articolo 268 si esplicherebbe comunque nei limiti dei principi generali dello Stato. Osserva poi che nella cosiddetta polizia amministrativa sono ricomprese attualmente mere funzioni amministrative non di polizia, che, incluse in quest'ultima categoria dal legislatore fascista, vanno oggi scorporate dalla competenza complessiva attribuita al Ministero dell'interno dal testo unico di pubblica sicurezza, per cui non potrebbero trovarsi elencate nell'ambito delle altre materie da trasferire.

Dopo brevi interventi del deputato Venturoli e del sottosegretario Fossa (che osserva come lo Stato abbia mere funzioni di controllo nella materia in discussione) il relatore Di Primio dichiara di non ritenere opportuna una rielaborazione dell'articolato, dovendo la Commissione esprimere un parere precisando eventualmente il proprio pensiero anche con ordini del giorno. Dichiarerà inoltre che mentre per le funzioni di polizia amministrativa che accedono alle ma-

terie previste dall'articolo 117, e che non sono contemplate nel testo unico di pubblica sicurezza, basta affermare che esse saranno trasferite con i singoli decreti, per quelle disciplinate dalla predetta legge occorre una precisa elencazione delle funzioni da trasferire.

Il presidente Oliva osserva quindi che occorrerebbe precisare nel parere che il ricorso all'interpretazione estensiva può avvenire solo nell'ambito di una corretta interpretazione della Costituzione; che non vi sono uffici periferici da trasferire; che per quelle funzioni indicate dal relatore, che non possono considerarsi residue, la Commissione non può che auspicare il ricorso alla delega ex articolo 118 della Costituzione, che dovrà essere esercitata sulla base di un apposito provvedimento legislativo. Dopo aver ribadito le proprie osservazioni sull'articolo 268 della legge comunale e provinciale, il Presidente dichiara quindi di considerare superfluo il primo comma dell'articolo 1 (relativo all'esercizio dei controlli) e suggerisce che la trasmissione dei regolamenti potrebbe semmai avvenire nei confronti del Presidente del Consiglio. Dopo essersi dichiarato favorevole ad un incontro con i presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali conclude osservando che dal parere della Commissione dovrebbe risultare l'orientamento di questa a considerare trasferibili i compiti di polizia amministrativa che accedono alle singole materie, mentre ciò non dovrebbe essere prescritto in via generale nel decreto in esame.

Dopo brevi interventi dei deputati Caruso (che insiste per eliminare l'obbligo di trasmissione dei regolamenti), Lattanzi (che ritiene anch'egli inutile detto invio e concorda con le argomentazioni del deputato Ballardini), Biondi (che condivide l'argomentazione conclusiva del presidente Oliva), Antonio Mancini (che riprende talune argomentazioni del deputato Ballardini), del presidente Oliva (che invita il relatore a formulare o un elenco tassativo di attribuzioni di interesse locale da trasferire o proposte in tema di delega di funzioni) e del relatore Di Primio (il quale dichiara che provvederà a redigere lo schema di parere sulla base delle conclusioni raggiunte), resta stabilito

che la Commissione tornerà a riunirsi in una prossima seduta per concretare il parere definitivo sullo schema.

La seduta termina alle ore 20,10.

ERRATA CORRIGE

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 20 luglio 1971, a pagina 38, prima colonna (Sottocommissione per i pareri della Commissione finanze e tesoro), dev'essere soppressa la lettera c), riguardante il parere sul disegno di legge n. 270.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 22 luglio 1971, ore 17,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1351) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*).

2. ZUCCALA' ed altri. — Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi (1249).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati VILLA ed altri. — Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1783) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. CORRIAS Alfredo. — Istituzione della provincia di Oristano (1781).

3^a Commissione permanente
(Affari esteri)

Giovedì 22 luglio 1971, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

COPPO ed altri. — Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero (1224).

Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero (1773).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del documento:

Relazione sull'attività delle Comunità economiche europee per l'anno 1970 (integrata da una trattazione sull'attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio) (*Doc. XIX n. 3*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (774).

5^a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 22 luglio 1971, ore 17,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Rinviato alla Commissione il 12 maggio 1971*).

3. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

4. Deputati D'ALESSIO ed altri; DARIDA. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

6. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

7. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

8. SPAGNOLLI ed altri. — Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai (1698).

II. Esame dei disegni di legge:

1. FORMICA. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle imposte dirette relativo alle esenzioni dall'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1203).

2. DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

3. CALEFFI ed altri. — Revisione delle misure di applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli (1077).

4. TRABUCCHI. — Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti (216).

5. MINNOCCI e CELIDONIO. — Modifica all'imposta di consumo sul gas (1250).

6. CALEFFI ed altri. — Pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli (1711).

III. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-246).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc.* 29-252).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera: esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 42).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-270).

Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 80).

4. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento* 29-271).

5. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc.* 29-289).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 40).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1968 (*Documento* XV, n. 40).

6. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* 29-291).

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 82).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-292).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 93).

8. Ufficio italiano dei cambi: esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 2).

9. Ente « Nazionale Cogne » Società per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento* XV, n. 26).

10. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 27).

11. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 30).

12. Fondo assistenza per i finanziari: esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 43).

Fondo assistenza per i finanziari: esercizio 1968 (*Doc.* XV, n. 43).

13. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 73).

14. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 83).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

5. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

6. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale di Santa Maria della Carità di Bologna parte dell'ex caserma « Ugo Bassi », sita in quel capoluogo (1531).

4. ZUGNO ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe » (1515).

5. Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (1721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. CIPELLINI ed altri. — Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 (1647).

7. Deputato PALMIOTTI. — Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (1786) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni

Giovedì 22 luglio 1971, ore 10,30

Seguito dell'esame di temi relativi alla riforma dei servizi radiotelevisivi.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

Giovedì 22 luglio 1971, ore 10

Discussione della relazione conclusiva del quarto gruppo di lavoro.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15